

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI ALLOGGI SOCIALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) NON ASSEGNABILI PER CARENZE MANUTENTIVE, DI PROPRIETÀ E IN AMMINISTRAZIONE, PER CONTO DEL COMUNE DI LECCO, DI ALER BG-LC-SO, NELL'AMBITO DEL PIANO CASA NAZIONALE DI CUI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 2026, N. 116, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2026, N. 66, RECANTE «DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PIANO CASA»

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement Sintel di A.R.I.A. S.p.A.

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3. COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E MOTIVAZIONE DELLA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI... 9	
3.1. DURATA	13
3.2. REVISIONE PREZZI	13
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	16
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	16
6.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI (<i>art. 100, comma 4, del Codice; ALL. II.12 al Codice</i>).....	16
7. AVVALIMENTO.....	18
8. SUBAPPALTO.....	19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	19
10. GARANZIA PROVVISORIA	20
11. SOPRALLUOGO.....	22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	23
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	24
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	25
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	27
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	28
15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	29
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	30
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
16. OFFERTA TECNICA.....	33
17. OFFERTA ECONOMICA	34
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	35
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	36
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	36
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	37
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI	37
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	38

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.	38
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	40
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	40
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	42
26. PATTO DI INTEGRITA'	43
27. MOGC, CODICE ETICO ED OBBLIGHI EX ART. 28 GDPR – REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE/2016/679)	43
28. ACCESSO AGLI ATTI	43
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44
31. DISPOSIZIONI FINALI	45

PREMESSE

Con determinazione del Direttore Generale n. 632 in data 13 ottobre 2026 questa Stazione appaltante indice una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ex art. 59, comma 4, lett. a) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per i lavori di ripristino di alloggi sociali di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) non assegnabili per carenze manutentive, di proprietà e in amministrazione (per conto del Comune di Lecco) di ALER BG-LC-SO, nell'ambito del Piano Casa Nazionale, Legge 2 luglio 2026, n. 116 di conversione del Decreto Legge 7 maggio 2026, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il Piano Casa", conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 24 novembre 2025, GURI n. 281 del 3 dicembre 2025 - in vigore dal 2 febbraio 2026).

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://qpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

N.B. Tenuto conto del necessario contenimento dei tempi in ragione della massima urgenza imposta dal Decreto Piano Casa per non pregiudicare l'accesso alle agevolazioni che costituiscono requisito fondamentale per realizzare gli interventi di ripristino e messa a disposizione degli alloggi, si ritiene opportuno applicare la riduzione dei termini minimi di pubblicazione del Bando ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Codice, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di prorogare i termini di scadenza ove ricorrano le esigenze di pubblico interesse alla massima partecipazione.

La durata massima del procedimento è prevista pari a **9 mesi** dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito, anche Codice o CCP).

Si specifica, altresì, che ad oggi non è disponibile alcun bando tipo approvato dall'A.N.AC. per affidamento dei lavori. Pertanto, nella redazione del disciplinare, con le opportune integrazioni necessarie all'adeguamento al settore lavori, per il quale il D. Lgs. 36/2023 prevede espressamente norme specifiche in relazione ai requisiti di partecipazione, si è privilegiato, per ragioni di semplificazione, l'adattamento del bando Tipo A.N.AC. n. 1/2023 aggiornato con Delibera A.N.AC. n. 148 del 1° aprile 2026. Al riguardo, in base a quanto disposto dall'A.N.AC. nella Nota Illustrativa al suddetto Bando Tipo, non sussiste necessità di motivare le deroghe alle clausole ivi contenute.

Il luogo di svolgimento dei lavori è TERRITORIO U.O.G. DI BERGAMO LECCO SONDRIO,

(ITC46) BERGAMO

(ITC43) LECCO

(ITC44) SONDRIO

CIG BD5C4BDA01

CUI L00225430164202600015

CUP B72D26000120001

CPV Categoria prevalente OG 1 - edifici civili e industriali: 45453000-7 - Lavori di riparazione e ripristino

CPV Categorie scorporabili/subappaltabili

OG 11: impianti tecnologici: 45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici

OG 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale - 45262660-5 - Lavori di rimozione dell'amianto

Il PFTE, posto a base di gara è stato validato in data 13 ottobre 2026.

Il Responsabile Unico del progetto è il **geom. Michele Sorte**.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la **dr.ssa Lorella Sossi**.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" presenti all'indirizzo

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e%20manuali>

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.aler-bg-lc-so.it>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi

del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *"Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *"Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel"* predetto, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Contact Center di A.R.I.A. S.p.A. scrivendo all'indirizzo e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) il bando di gara;
- b) il presente disciplinare di gara;
- c) la domanda di partecipazione;
- d) il documento di gara unico europeo in formato elettronico (e-DGUE request .xml);
- e) il Modello Offerta Tecnica_Criteri di natura tabellare;
- f) P.F.T.E, composto dai seguenti elaborati:

- ELENCO ELABORATI
- RELAZIONE GENERALE
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE I: PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED ECONOMICO
- DESCRIZIONE OFFERTA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE II: PRESCRIZIONI TECNICHE E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
- RELAZIONE TECNICA
- RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI
- COMPUTI METRICI ESTIMATIVI TIPO ESEMPLIFICATIVI
- ELENCO DELLE CONSISTENZE EDILIZIE
- ELENCHI PREZZI DI RIFERIMENTO
- QUADRO ECONOMICO, AMMONTARE DELL'APPALTO, STIMA DELLA CATEGORIE E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA, QUOTE SUBAPPALTABILI
- CRONOPROGRAMMA
- PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- SCHEMA ACCORDO QUADRO
- SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO ODL

g) Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel reperibile al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supperto/guide-e-manuali>

h) Patto di integrità visionabile al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-dal-1-1-2024/regolamenti-e-circolari-in-materia-di-bandi-di-gara-e-contratti>

i) Codice etico visionabile al seguente link <http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/>

j) Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) visionabile al seguente link:

<http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-general/modello-organizzativo-dlgs-231-2001/>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.aler-bg-lc-so.it/anno-2026/> e sulla PAD www.ariaspa.it alla sezione E-Procurement - link [SINTEL - Piattaforma di e-procurement](#).

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il giorno 22/10/2026 esclusivamente** attraverso l'apposita sezione “Comunicazioni della procedura” della PAD, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale www.aler-bg-lc-so.it in aggiunta alla documentazione di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E MOTIVAZIONE DELLA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'Accordo Quadro riguarda l'esecuzione dei lavori di ripristino degli alloggi sociali di edilizia residenziale pubblica di proprietà e in amministrazione, per conto del comune di Lecco, dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Bergamo Lecco Sondrio, attualmente non assegnabili a causa di carenze manutentive, al fine di provvedere con urgenza all'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sostenibile.

L'Accordo Quadro disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dei singoli interventi di volta in volta individuati dalla Stazione Appaltante (di seguito, "SA"), mediante specifici Ordini di Lavoro (di seguito, "ODL"), che costituiscono i singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro.

Gli ODL saranno assegnati ai primi cinque operatori economici classificati con le modalità ed entro i limiti di seguito specificati.

La durata dell'Accordo Quadro è stabilita in diciotto mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso che equivale a consegna generale dei lavori, fermo restando quanto previsto dagli atti di gara.

La stipulazione dell'accordo quadro non comporta, di per sé, l'obbligo per la Stazione appaltante di affidare lavori fino al raggiungimento dell'intero importo massimo contrattuale, fatti salvi gli specifici impegni espressamente previsti dagli atti di gara, tra cui l'assegnazione del primo ordine di lavoro a ciascun operatore economico aggiudicatario, secondo le condizioni stabilite negli atti di gara.

La Stazione Appaltante assegnerà a ciascun aggiudicatario **un primo contratto attuativo ODL** di importo pari al **5% del valore complessivo dell'Accordo Quadro**.

Il limite massimo di affidamento a ciascun operatore sarà pari al 20% del valore complessivo dell'accordo quadro, fatta salva la possibilità di superamento di tale limite fino alla concorrenza del 30% del valore complessivo dell'Accordo Quadro, nei casi e alle condizioni previsti dagli atti di gara.

N.B.

Lo sconto offerto in sede di gara rileverà esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio economico e della formazione della graduatoria.

Per la determinazione dell'importo contrattuale verrà applicato agli elenchi prezzi di progetto lo sconto medio calcolato sulla base dei ribassi percentuali offerti in sede di gara dai primi cinque operatori risultati aggiudicatari.

L'operatore economico **sarà tenuto a ultimare integralmente le lavorazioni oggetto del primo ODL entro il termine di tre mesi dalla data di consegna dei lavori**, salvo il diverso termine espressamente previsto nell'ODL in relazione alla natura e alla complessità delle lavorazioni.

L'operatore economico è tenuto a organizzare autonomamente la propria struttura, le risorse e le modalità di esecuzione delle prestazioni in relazione agli ODL di volta in volta affidati, nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato e degli ulteriori atti di gara.

L'ODL dovrà indicare almeno:

- *gli alloggi oggetto dell'intervento (anche ubicati in differenti fabbricati o aree territoriali);*
- *le lavorazioni da eseguire;*
- *l'importo contrattuale;*
- *i prezzi applicabili, secondo le condizioni economiche dell'Accordo Quadro;*
- *i tempi e le condizioni di esecuzione;*
- *il CIG e gli ulteriori elementi identificativi richiesti dalla normativa;*
- *il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati dell'esecuzione, ove pertinenti;*
- *gli eventuali elaborati tecnici e il computo metrico relativo agli interventi;*
- *ogni ulteriore elemento necessario alla completa individuazione delle prestazioni oggetto dell'ODL.*

L'ODL, sottoscritto dalle parti con le modalità previste dagli atti di gara, dall'Accordo Quadro e dal Capitolato, equivale a contratto attuativo e disciplina l'esecuzione dello specifico gruppo di interventi, secondo le prescrizioni e modalità stabilite nei medesimi atti.

Non è richiesta la stipula di un ulteriore contratto attuativo per gli alloggi sociali ricompresi nel medesimo ODL.

L'importo di ciascun ODL è imputato all'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro e non può eccedere i limiti e le condizioni stabiliti dagli atti di gara e dalla normativa vigente.

Il valore degli ODL sarà determinato in relazione all'entità e alle caratteristiche degli interventi da eseguire.

Ciascun Contratto Attuativo ODL dovrà indicare il termine entro il quale l'Appaltatore è tenuto a ultimare integralmente le lavorazioni oggetto dell'affidamento.

Il termine stabilito nel Contratto Attuativo ODL per l'ultimazione delle lavorazioni è da intendersi perentorio. L'Appaltatore è tenuto a garantire il completo e regolare espletamento delle prestazioni entro il termine assegnato, mediante un'adeguata organizzazione delle proprie risorse, delle maestranze, dei mezzi e delle forniture.

In caso di mancata ultimazione delle lavorazioni entro il termine perentorio stabilito nell'ODL, per fatto imputabile all'Appaltatore, si procederà all'applicazione delle penali previste dall'Accordo Quadro, dal Capitolato e dagli ulteriori atti di gara, fatta salva ogni ulteriore conseguenza prevista dalla normativa vigente. La Stazione appaltante, al fine di assicurare la tempestiva ultimazione degli interventi,

procederà all'affidamento delle medesime lavorazioni residue ad altro operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, secondo le modalità di assegnazione e di ripartizione degli ODL previste dall'Accordo Quadro e dagli atti di gara.

L'operatore economico sarà tenuto a ultimare integralmente le lavorazioni oggetto del primo ODL entro il termine di tre mesi dalla data di consegna dei lavori, salvo il diverso termine espressamente previsto nell'ODL in relazione alla natura e alla complessità delle lavorazioni.

Il mancato completamento delle lavorazioni oggetto del primo ODL entro il predetto termine di tre mesi, per fatto imputabile all'operatore economico, costituisce inadempimento rilevante ai fini dell'assegnazione degli ulteriori ODL.

In tale ipotesi, il RUP ha facoltà di non procedere all'assegnazione della rimanente quota della percentuale massima di ripartizione spettante al medesimo operatore economico.

Il RUP ha altresì facoltà di considerare tale inadempimento, al pari degli inadempimenti contrattuali derivanti dalla violazione degli atti di gara e del contratto, ai fini della mancata assegnazione degli ulteriori ODL, anche qualora l'operatore economico non abbia ancora raggiunto la relativa percentuale massima di ripartizione.

La valutazione del RUP terrà conto della gravità dell'inadempimento, dell'entità delle lavorazioni non eseguite, dell'eventuale ritardo maturato, delle cause dello stesso e delle conseguenze sulla programmazione e sulla tempestiva disponibilità degli alloggi sociali per gli scopi di pronta assegnazione che persegue il presente appalto.

L'operatore economico che non abbia ultimato le lavorazioni entro il termine perentorio assegnato nell'ODL potrà, pertanto, essere escluso dall'assegnazione di ulteriori ODL e la quota residua della relativa percentuale massima di ripartizione potrà essere ridistribuita agli altri operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro secondo le esigenze della SA.

L'eventuale presenza di somme residue sull'ODL alla scadenza del termine perentorio non comporta alcuna proroga del termine di esecuzione e non attribuisce all'Appaltatore il diritto di proseguire le lavorazioni oltre il termine assegnato.

Gli ODL saranno assegnati ai primi cinque operatori economici classificati nella percentuale massima del 20% del valore complessivo dell'Accordo Quadro.

Ciascun operatore economico potrà, pertanto, ricevere ODL per un importo complessivo massimo corrispondente alla percentuale del 20%, fatta salva la possibilità di superamento di tale limite fino alla concorrenza del 30%, nei casi di redistribuzione della quota di un operatore economico inadempiente, secondo le esigenze della SA.

L'importo effettivamente affidato a ciascun operatore economico potrà risultare inferiore alla relativa percentuale massima, senza che ciò determini alcun diritto a compensazioni, indennizzi o risarcimenti nei confronti della SA.

Resta fermo il rispetto delle modalità, dei criteri e dei limiti stabiliti dall'Accordo Quadro, dal Capitolato, dagli atti di gara e dalla normativa vigente.

L'importo a base di gara è pari a:

LAVORI a misura soggetti a ribasso		COSTI SICUREZZA	BASE D'APPALTO
	di cui manodopera		
19.395.145,63 €	7.227.116,14 €	581.854,37 €	19.977.000,00 €

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a **euro 7.227.116,14**.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Nota Bene

Pertanto, giova ribadire che è stato ricompreso nel valore complessivo dell'appalto il costo della manodopera con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'articolo 41, comma 14, del Codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi (*cfr. § 8, Nota illustrativa Bando tipo n. 1/2023; Parere MIMS n. 2154 del 19/07/2023; Delibera A.N.AC. n. 528 del 15 novembre 2023 e Delibera A.N.AC. n. 174 del 10 aprile 2024; Consigli di Stato, sez. V, nn. 9254-9255, 19 novembre 2024; Delibera A.N.AC. n. 146 del 9 aprile 2025*).

I CCNL applicabili al personale dipendente che sarà impiegato nell'esecuzione dell'appalto sono i seguenti:

codice CNEL F012	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (attività prevalente)
codice CNEL C011	CCNL Metalmeccanico - Settore Installazione Impianti (attività scorporabile >30% e pari al 44,25%)

L'importo complessivo è al netto di I.V.A.

L'appalto è finanziato con fondi derivanti dal Piano Casa Nazionale, Legge 2 luglio 2026, n. 116 di conversione del Decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il Piano Casa".

3.1. DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è pari a diciotto mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori che si intende intervenuta con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro medesimo.

Il tempo complessivo per il ripristino degli alloggi è pari a dodici mesi.

3.2. REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è ammessa con i criteri e le modalità indicate all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto parte I.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b.1 del DECRETO-LEGGE 7 maggio 2026, n. 66, è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Si applica l'art. 120 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.**

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (*DGUE.xml response – Adeguatezza-I*).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI (art. 100, comma 4, del Codice; ALL. II.12 al Codice)

LOTTO UNICO	STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA					
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo lavori	Oneri della sicurezza	Importo totale	% Incidenza categoria su base appalto	Incidenza manodopera	
					%	Importo
OG 1: edifici civili e industriali	€ 10.618.842,23	€ 318.565,27	€ 10.937.407,50	54,75%	40,00%	€ 4.247.536,89
OG 11: impianti tecnologici	€ 8.582.351,94	€ 257.470,56	€ 8.839.822,50	44,25%	34,25%	€ 2.939.819,20

OG 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	€ 193.951,46	€ 5.818,54	€ 199.770,00	1,00%	20,50%	€ 39.760,05
TOTALE	€ 19.395.145,63	€ 581.854,37	€ 19.977.000,00	100,00%		€ 7.227.116,14

Gli operatori economici dovranno essere in possesso di **ATTESTAZIONE SOA** (da dichiararsi nel DGUE .xml response – Criteri Generici – L'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti), tenuto conto dell'incremento del quinto ai sensi dell'art. 2 dell'All. II.12 al Codice, così come di seguito specificato:

- ✓ categoria di lavorazione prevalente **OG1 classifica VI**;
- ✓ categoria di lavorazione scorporabile **OG11 classifica VI**;
la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ALL. II.12 al Codice.
- ✓ categoria di lavorazione scorporabile **OG12 classifica I**.

NOTE DI CHIARIMENTO

Fermo restando quanto sopra specificato, si specifica che:

- a) l'operatore economico deve possedere attestazione SOA, in corso di validità o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni in corso di validità, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 100, comma 4, del Codice, regolarmente autorizzate. I requisiti di che trattasi devono essere soddisfatti dal concorrente secondo quanto indicato dagli artt. 30 ÷ 32, dell'ALL. II.12 al Codice.
- b) L'operatore economico può partecipare alla presente gara anche in pendenza della verifica triennale della SOA. In tal caso è necessario produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato (in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale) con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all'art. 17 dell'ALL. II.12 al Codice. Ai sensi del comma 1, secondo periodo, del citato art. 17, qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo. In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.
- c) Nel caso di rinnovo dell'attestazione SOA, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5, secondo periodo, dell'art. 16 dell'ALL. II.12 al Codice, ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per Pag. 15 a 44 idonea classifica interessate dalla presente procedura. In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.
- d) Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, dell'ALL. II.12 al Codice, gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica e non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto Allegato, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

- e) Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'ALL. II.12 al Codice le lavorazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OG11 e OG12 sono, a scelta del concorrente, subappaltabili ma solo ad operatori in possesso delle relative qualificazioni. In ogni caso, i requisiti mancanti relativi alle predette categorie, e oggetto di subappalto "qualificatorio", devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente (OG1).
- f) Si precisa che la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, ai sensi dell'art. 2 dell'All. II.12 al Codice.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria **entro 5** giorni decorrenti dal ricevimento

della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, l'aggiudicatario non può affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, pertanto, lo stesso dovrà realizzare direttamente la prevalente esecuzione della categoria prevalente OG1 (**quota subappaltabile massima 49,99%**).

Quanto alle categorie scorporabili, le stesse sono subappaltabili nella misura del 100%.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del Codice, le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte della Stazione appaltante si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. Clausole sociali ex art. 57 del Codice.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nell'attività prevalente OG1 l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nelle prestazioni afferenti alla categoria OG11 l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In ordine alla stabilità occupazionale non persistono le condizioni fattuali sussistendo una soluzione di continuità tra i singoli accordi quadro, mentre trovano applicazione gli adempimenti di cui agli artt. 1, 2 e 3 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Tenuto conto della natura e dell'oggetto dell'accordo quadro e del livello del tasso di occupazione femminile nel settore delle Costruzioni - pari all' 8% rispetto all'occupazione globale nel settore (*tabella di cui all'allegato A del Decreto interministeriale n. 3795 del 31 dicembre 2025*), che rende difficoltoso il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni, si ricorre alla deroga specificatamente per quanto attiene l'occupazione femminile. Il concorrente, quindi, si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'accordo Quadro, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato ad ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio aperto presso la BPER Banca S.p.A – filiale di Bergamo – IBAN: **IT4510538711101000049322119**, indicando la CAUSALE "Garanzia Provvisoria – **GARA CIG BD5C4BDA01**

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del **20%** in caso di possesso della seguente certificazione: **UNI EN ISO 14001**. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD secondo il percorso guidato "Invia Offerta". Si rammenta che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione all'operatore economico del corretto invio dell'offerta (Cfr. art. 9 Manuali di supporto Servizi di e-Procurement M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo).

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m).

Si precisa che Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).

Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file. Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità "parallela" e in modalità "nidificata". Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non è valida la Firma Elettronica (firma "debole") (cfr. art. 7.1 Manuali di supporto Servizi di e-Procurement M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo).

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 3 NOVEMBRE 2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. **Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.**

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

In fase di sottomissione delle offerte Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in PAD (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di comunicazioni

tramite la PAD, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

N.B.: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte (cfr. art. 9.2 Manuali di supporto Servizi di e-Procurement M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo).

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1, il concorrente -registrato a Sintel- accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", secondo le modalità di seguito indicate.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata tramite una mail di notifica all'indirizzo PEC inserito in fase di registrazione alla PAD (cfr. art. 4.5 Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia – Operatore Economico Servizio Sintel M 2SNLT-2OE-02 Partecipazione alle Procedure).

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni contenute nei documenti di cui al successivo articolo 15, punto 1 e punto 2 sono redatte, preferibilmente, sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione agli indirizzi internet di cui al precedente punto 2.1.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà, mediante invio di apposita comunicazione attraverso l'utilizzo della sezione "Comunicazioni della procedura".

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **5 (cinque) giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 (cinque) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella Sezione STEP 1 – BUSTA AMMINISTRATIVA – del percorso “Invia Offerta” presente in PAD il concorrente inserisce la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) e-DGUE response in formato .xml. e in formato pdf;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo A.N.AC.;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello all'uopo predisposto dalla Stazione Appaltante, conforme alla Delibera A.N.AC. n. 148 del 1° aprile 2026.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nel caso di consorzio stabile, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, può dichiarare di eseguire le prestazioni in proprio.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro **16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e

del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà generare il **DGUE Response** in formato .xml a partire dalla **Request** messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara.

N.B. La funzionalità per permettere agli Operatori Economici di generare il DGUE Response in formato xml è disponibile con link diretto dalla Piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL.

Il DGUE Response.xml deve essere presentato:

- in caso di operatore monosoggettivo, dal medesimo operatore;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dalle consorziate che prestano i requisiti;
- da ciascun'ausiliaria;

Laddove, nella compilazione del E-DGUE Response (sezione – Criteri di selezione), dovesse presentarsi un campo a risposta obbligatoria non confacente al proprio assetto qualificatorio, si chiede di compilare con “non pertinente o altro”. Quanto precede, al solo fine di giungere con successo al quadro riepilogativo finale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Ai sensi dell'art. 94, comma 4, del Codice, nel caso in cui il socio (“unico” – cfr. *Parere MIT 3562 del 23/06/2025*) sia una persona giuridica le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese, altresì, dagli amministratori di quest'ultima.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di avere inserito nel FVOE (ed anticipa nella busta amministrativa) la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

b) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;

c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

d) di partecipare in più di una forma, ... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

e) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE

idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

- f) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Sezione STEP 2 – BUSTA TECNICA – del percorso "Invia Offerta" presente in PAD e provvede:

1. per quanto concerne i **criteri di natura tabellare A.1** *"qualificazione aggiuntiva dell'operatore economico, certificazioni di sistema, sicurezza e sostenibilità"*, **A.2** *"personale ed organico"*, **A.3** *"disponibilità e qualificazione del personale impiegato nell'esecuzione dell'accordo quadro"*, **A.4** *"qualità dei materiali, guardiania e sostenibilità"*, **A.5** *"rating di legalità"* e **B** *"metodologia organizzativa"*, **ad allegare nell'apposito campo "Offerta Tecnica – criteri di natura tabellare"**, l'OFFERTA TECNICA relativa ai sub criteri A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e B, utilizzando preferibilmente il **Modulo offerta tecnica criteri di natura tabellare** predisposto dalla Stazione Appaltante, nonché allegare tutta la documentazione richiesta a comprova, per ciascun criterio, delle singole migliori offerte secondo le disposizioni dell'elaborato "Descrizione offerta" (accluso al P.F.T.E.);
2. per quanto concerne i **criteri di natura discrezionale C.1** *"esperienze maturate in interventi analoghi di ripristino alloggi per pubbliche amministrazioni e/o interventi di ripristino di alloggi del mercato privato"*, **C.2** *"proposte per la riduzione del disagio all'inquilinato durante l'esecuzione delle opere dell'Accordo Quadro"* e **C.3** *"misure migliorative per la tutela dei lavoratori"*, **ad allegare nell'apposito campo "Offerta Tecnica – criteri di natura discrezionale" una Relazione per ciascun criterio** che espliciti le migliori previste dall'elaborato "Descrizione offerta" (accluso al P.F.T.E.). L'operatore economico (se necessario) allega, altresì, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, **argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della Relazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.** A tal proposito si rammenta che "Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono genericamente al proprio know how, bensì è necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti" (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 15 ottobre 2024, n. 8257; conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382; sez. VI, 9 febbraio 2022, n. 931; sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523).
3. In caso di eventuale ricorso all'avvalimento premiale, ad allegare nell'apposito campo **facoltativo "Avvalimento premiale"** il contratto di avvalimento pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste dal presente Disciplinare.

NOTA BENE:

- *Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia prodotta in un archivio in formato .zip, l'operatore dovrà sottoscrivere i documenti al suo interno (file .pdf relativi agli elementi di valutazione) e non la cartella compressa; i file .pdf relativi agli elementi di valutazione devono essere sottoscritti digitalmente dall'offerente con le modalità previste dal presente disciplinare.*
- *Con riferimento ai criteri di natura discrezionale, l'operatore economico nella produzione della documentazione prevista dovrà attenersi alle indicazioni ed ai limiti quantitativi indicati nel documento "Descrizione offerta" (accluso al P.F.T.E). La Commissione giudicatrice, ai fini dell'attribuzione del punteggio, non prenderà pertanto in considerazione la parte di documentazione prodotta oltre i limiti prescritti.*
- *Resta espressamente inteso che dal contenuto della Busta telematica relativa all'"Offerta Tecnica", non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa consentire di individuare, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta telematica relativa all'"Offerta Economica" (elemento Prezzo).*

17. OFFERTA ECONOMICA

Nella Sezione STEP 3 – BUSTA ECONOMICA – del percorso "Invia Offerta" presente in Piattaforma- il concorrente deve inserire:

1. Con riferimento all'elemento **Prezzo** nel campo "**Offerta economica**" il valore complessivo della propria offerta, espresso come **ribasso percentuale**, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo "%") con le caratteristiche sotto specificate.

N.B.

- Lo sconto offerto in sede di gara rileverà esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio economico e della formazione della graduatoria;
- per la determinazione dell'importo contrattuale verrà applicato agli elenchi prezzi di progetto lo sconto medio calcolato sulla base dei ribassi percentuali offerti in sede di gara dai primi cinque operatori risultati aggiudicatari.

Nel campo "Offerta economica", il concorrente, pena l'esclusione dalla procedura, deve presentare un'offerta economica così composta:

- a) campo "**Offerta economica**", il valore complessivo offerto – espresso in %, IVA esclusa, con cinque cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico (sono esclusi gli oneri da interferenza) e dei costi del personale. **Attenzione: tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d);**
- b) campo "**di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico**" il valore dei costi afferenti all'attività di impresa;
- c) campo "**di cui costi del personale**" il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico o stimato dalla Stazione Appaltante;
- d) campo "**di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza**", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili), contemplati al precedente **paragrafo 3**.

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, "Offerta economica complessiva" è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (quest'ultimo non modificabile).

2. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico, nell'apposito campo **facoltativo** "Giustificativi costi della manodopera", può anticipare le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegandovi i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Allo **STEP 4 "FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO"** del percorso "Invia offerta", l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata **"Firma Digitale del documento"**, il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf devono essere apposte come meglio esplicato nell'elaborato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" (accluso alle "Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" -cfr. precedente articolo 1.1).

Si rammenta che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato pdf sottoscritto come sopra descritto **e la documentazione prevista dai precedenti punti nn. 2, (se del caso) e 3 (se del caso).**

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo **STEP 5 "RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA"** del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90

Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione (con la relativa ripartizione dei punteggi) elencati nell'elaborato **"Descrizione offerta"** (accluso al P.F.T.E.).

Con riferimento ai criteri **A.1** *"qualificazione aggiuntiva dell'operatore economico, certificazioni di sistema, sicurezza e sostenibilità"*, **A.2** *"personale ed organico"*, **A.3** *"disponibilità e qualificazione del personale impiegato nell'esecuzione dell'accordo quadro"*, **A.4** *"qualità dei materiali, guardiania e sostenibilità"*, **A.5** *"rating di legalità"* e **B** *"metodologia organizzativa"*, vengono assegnati **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per tali criteri, la Commissione giudicatrice procederà esclusivamente alla verifica della sussistenza degli elementi dichiarati e della loro corretta e idonea documentazione, senza esercizio di discrezionalità valutativa in merito al contenuto qualitativo delle offerte.

L'attività della Commissione sarà pertanto limitata all'accertamento dell'esistenza degli elementi richiesti e della relativa rilevanza ai fini dell'attribuzione del punteggio tabellare previsto.

Resta inteso che la mancata dichiarazione dell'elemento, la mancata identificazione dell'elemento offerto o l'assenza della documentazione che costituisce parte necessaria dell'offerta comportano la non attribuzione del relativo punteggio.

Con riferimento ai criteri **C.1** *"esperienze maturate in interventi analoghi di ripristino alloggi per pubbliche amministrazioni e/o interventi di ripristino di alloggi del mercato privato"*, **C.2** *"proposte per la riduzione del disagio all'inquinato durante l'esecuzione delle opere dell'Accordo Quadro"* e **C.3** *"misure migliorative per la tutela dei lavoratori"*, viene assegnato un **"Punteggio discrezionale"**, vale a dire un punteggio il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascun dei criteri di natura discrezionale **C.1** *"esperienze maturate in interventi analoghi di ripristino alloggi per pubbliche amministrazioni e/o interventi di ripristino di alloggi del mercato privato"*, **C.2** *"proposte per la riduzione del disagio all'inquinato durante l'esecuzione delle opere dell'Accordo Quadro"* e **C.3** *"misure migliorative per la tutela dei lavoratori"*, sarà attribuito un coefficiente, da parte di ciascun commissario, secondo il metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ed uno da parte di ciascun commissario.

Pertanto, ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente compreso fra 0 e 1 ad ogni proposta migliorativa offerta secondo la scala di giudizio, indicata nelle tabelle riportate nell'elaborato **"Descrizione offerta"** (accluso al P.F.T.E.).

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri ed in presenza di almeno due offerte ammesse, se nell'ambito del singolo criterio discrezionale nessun concorrente ottiene il coefficiente massimo (pari a 1), i coefficienti medi attribuiti vengono riparametrati.

La Commissione procede ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto su un singolo criterio il coefficiente pari a 1 e alle altre offerte un coefficiente medio proporzionale decrescente. Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola.

Terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti e il calcolo dei coefficienti medi riparametrati, come sopra specificato, la Commissione procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi complessivi per ciascun concorrente secondo il **metodo aggregativo compensatore**.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica del singolo concorrente è attribuito un punteggio come da **formula c.d. bilineare**.

$$PE_a = PE_{max} \times V_a$$

Dove:

- a = indice numerico di riferimento della singola offerta;
- PE_a = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente a ;
- PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile (10 punti);
- V_a = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0 < V_a \leq 1$).

Il coefficiente V_a attribuito all'offerta del singolo concorrente, variabile da 0 ad 1, è calcolato sulla base del metodo della formula c.d. bilineare.

Viene quindi calcolata la media aritmetica dei valori di ribasso percentuale offerti dai concorrenti (A_{soglia}).

Viene poi valutato il ribasso percentuale offerto dal singolo concorrente (A_a) attraverso le due seguenti formule:

- Per $A_a \leq A_{soglia}$

$$V_a = X \times \frac{A_a}{A_{soglia}}$$

dove:

- A_a = valore ribasso % dell'offerta del concorrente a ;
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori di ribasso % delle offerte dei concorrenti;
- X = coefficiente pari a 0,85.

- Per $A_a > A_{soglia}$

$$V_a = X + (1,00 - X) \times \left[\frac{A_a - A_{soglia}}{A_{max} - A_{soglia}} \right]$$

dove:

- A_{max} = valore di ribasso % dell'offerta più conveniente per la stazione appaltante.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione del coefficiente ai criteri qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio secondo il **metodo aggregativo compensatore**.

Al risultato della suddetta operazione verrà sommato il punteggio relativo ai criteri di valutazione c.d. “tabellari”, attribuito in valore assoluto sulla base degli elementi dichiarati e comprovati dal concorrente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno **4 novembre 2026**, alle ore 10:00, salvo diverse comunicazioni al riguardo.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Per tale motivo, tutte le sedute si svolgeranno in **seduta riservata**.

La stazione appaltante ha stabilito di **ricorrere all’inversione procedimentale**.

Con l’inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei primi cinque concorrenti classificati.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto è quella stabilita al precedente paragrafo 20.

La Commissione giudicatrice, dopo aver verificato il contributo ANAC, procede all’esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla

valutazione delle offerte economiche.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. Quanto precede per le finalità di cui all'art. 101, comma 4, del Codice.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio in ordine all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 48 ore.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la PAD secondo le modalità previste dal paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria dei primi cinque classificati.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile di fase procede in relazione ai primi 5 classificati a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino solo per l'elemento Prezzo una percentuale di sconto superiore al 25% rispetto all'importo posto a base di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso di offerte anormalmente basse, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tali offerte risultino anomale, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare le migliori offerte ritenute non anomala.

Il RUP richiede ai concorrenti la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche delle offerte ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dagli offerenti, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dei primi cinque classificati che hanno presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, fermo restando il possesso dei requisiti speciali con riferimento al valore complessivo dell'Accordo Quadro, fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di

quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b.1 del DECRETO-LEGGE 7 maggio 2026 , n. 66, convertito in Legge 2 luglio 2026, n. 116, è autorizzata l'esecuzione delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione del contratto, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di verifica dell'assenza dei requisiti.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto quadro è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

N.B. Lo sconto offerto in sede di gara dai partecipanti rileverà esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio economico e della formazione della graduatoria;

Per la determinazione dell'importo contrattuale verrà applicato agli elenchi prezzi di progetto lo sconto medio calcolato sulla base dei ribassi percentuali offerti in sede di gara dai primi cinque operatori risultati aggiudicatari.

La garanzia provvisoria di ciascuno aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, ciascun aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempienza o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. Agli aggiudicatari non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ciascun aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ciascun affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto Accordo Quadro è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante.

Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, la Stazione Appaltante ha facoltà di redistribuire la quota residua della percentuale massima di ripartizione attribuita al medesimo agli altri operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, secondo le proprie esigenze.

Nel caso in cui gli altri aggiudicatari raggiungano la quota massima loro attribuita, la SA provvederà allo scorrimento della graduatoria.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o

incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. PATTO DI INTEGRITA'

La Giunta Regionale con DGR XII/3599 del 16/12/2024 ha approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici.

Tale Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 L.R. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

27. MOGC, CODICE ETICO ED OBBLIGHI EX ART. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)

L'Ente Concedente ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza, i concorrenti si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

Documentazione reperibile all'indirizzo: <http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-general/modello-organizzativo-dlgs-231-2001/> "Modello di Organizzazione Gestione e controllo di ALER _rev. 04 del 14/01/2026 approvato con PP n. 3 del 14 gennaio 2026, Codice Etico e di Comportamento per il personale di Aler di Bergamo – Lecco – Sondrio (Approvato con Provvedimento del Presidente n. 11 in data 4 marzo 2019, aggiornato con Provvedimento del Presidente n. 108 del 29 dicembre 2021 e con Provvedimento del Presidente n. 50 del 18 dicembre 2024) disponibile all'indirizzo: <http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/>.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma SINTEL, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la sezione "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma SINTEL.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dalla stessa mediante l'apposita sezione "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma SINTEL.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità degli operatori economici candidati alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per la partecipazione degli stessi alla procedura di cui al presente Avviso.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 D.lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

- i dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
- il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.
- il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it;
- l'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- l'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it;
- informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>.

31. DISPOSIZIONI FINALI

Se intervengono esigenze di modificazione degli atti di gara derivanti da informazioni, raccomandazioni, restrizioni, esigenze di recepimento/adeguamento segnalate e pareri anche da enti pubblici terzi, l'azienda potrà agire in autotutela annullando gli atti di gara ovvero con altre soluzioni procedurali che riterrà applicabili per tutte le fasi del procedimento ad evidenza pubblica.

IL RUP

Geom. Michele Sorte

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

MICHELE
SORTE
16.10.2026
10:43:47
GMT+02:00

